



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE**  
*Sezione civile - Ufficio Esecuzioni e Procedure concorsuali*

**OGGETTO:** circolare sulla regolamentazione delle attività giudiziali e stragiudiziali inerenti il settore esecuzioni e procedure concorsuali a seguito del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 per il contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Giudice coordinatore del settore Esecuzioni e Procedure concorsuali, *dott. Emmanuele Agostini* e  
il Giudice delle Esecuzioni e delle Procedure concorsuali *dott. Davide Rizzuti*:

- **letto** il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n.11 recante le “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;
- **rilevato** che il Decreto di cui al punto che precede, all'art. 1 c. 1 prevede che: “*A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*”, mentre al comma 2 prevede che: “*A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate*”;
- che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: “*Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...*”, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui

(lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

- **ritenuto** che la stessa *ratio* non può non accompagnare, per il giudice dell'esecuzione e delle procedure concorsuali, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'esecuzione e delle procedure concorsuali;
- **tenuto conto** del DPCM 8 marzo 2020 contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020*”;
- **convenuto** pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- **ritenuto** che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita;
- **letto** il Decreto del Presidente del Tribunale di Crotone del 9 marzo 2020 (prot. 1306);
- **sentiti** i giudici dell'Area ex art. 47 *quater* O.G.

#### **DISPONGONO QUANTO SEGUE**

- con riguardo alle udienze fissate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1 D.L. 11/2020 (dal 9 al 22 marzo 2020) i Giudici del settore provvederanno ai debiti rinvii temperando le esigenze di giustizia con il carico del rispettivo ruolo e tenendo conto delle indicazioni che *medio tempore* perverranno dal capo dell'Ufficio giudiziario;
- tutti i termini sino al 22 marzo 2020 devono considerarsi **sospesi** per il compimento di qualsiasi atto inerente ai procedimenti di competenza del settore. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art.1 comma 2 D.L. 11/2020);
- tutti i procedimenti di competenza del settore Esecuzioni e Procedure Concorsuali sono esclusi dal novero delle *esenzioni dal rinvio d'ufficio*, di cui all'art.2 comma 2 lettera g) n.1), salva la clausola di cui all'ultimo periodo della indicata disposizione. Di conseguenza, sono esclusi dal rinvio d'ufficio **i soli** procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In questo ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice o del presidente del collegio, ugualmente non impugnabile.
- dal 9 marzo al 31 maggio 2020 tutti gli atti dovranno essere depositati **esclusivamente con modalità telematiche**. Gli obblighi inerenti il contributo unificato dovranno essere assolti **esclusivamente** con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del D.L. 7 marzo 2005 n.82 (art. 2 co. 6, d.l. n. 11/2020).

- **dal 9 marzo al 31 maggio 2020** gli accessi presso le cancellerie Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari e Procedure Concorsuali saranno consentiti **esclusivamente** per le **residuali** ipotesi in cui non sia possibile l'utilizzo della modalità telematica. Sul punto si precisa che eventuali istanze di soggetti portatori di un interesse qualificato, con riferimento a ciascuna procedura esecutiva o concorsuale, dovranno essere rivolte **esclusivamente** al Custode giudiziario/Professionista delegato, al Curatore fallimentare, al Commissario giudiziale, al Liquidatore giudiziale o, per il caso di procedure di sovraindebitamento, al Gestore della Crisi presso l'OCC, che provvederanno, a loro volta, ad inoltrarle, tramite deposito telematico nel fascicolo, al Giudice o al Tribunale. Parimenti, il Custode giudiziario/Professionista delegato, il Curatore fallimentare, il Commissario giudiziale, il Liquidatore giudiziale e il Gestore della Crisi presso l'OCC, sono onerati della comunicazione del provvedimento reso dal Giudice o dal Tribunale sull'istanza;
- l'accesso presso l'Ufficio del gestore della pubblicità legale (Gruppo Edicom) sarà possibile unicamente previa fissazione di appuntamento;
- **dal 9 al 22 marzo 2020** tutte le vendite immobiliari (sia in forma tradizionale che telematica) fissate nel periodo sono sospese (quindi non revocate).
- **Per le vendite immobiliari in forma analogica** (sempre con riferimento al periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020) i **termini** per il deposito della busta cartacea contenente l'offerta, **che non siano scaduti alla data della presente circolare**, sono prorogati di diritto al 23 marzo 2020; il Professionista delegato provvederà a fissare nuova udienza di vendita tra i 60 e i 90 giorni successivi alla precedente data. Della nuova udienza di vendita, fissata dal Professionista, sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone nonché sui siti di pubblicità legale del Gruppo Edicom.
- **Per le vendite immobiliari in forma analogica** (sempre con riferimento al periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020), in cui i **termini** per il deposito della busta cartacea contenente l'offerta **risultano scaduti alla data della presente circolare**, il Professionista delegato provvederà a fissare nuova udienza di vendita per la sola apertura delle buste tra i 60 e i 90 giorni successivi alla precedente data. Della nuova udienza di vendita, fissata dal Professionista, sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone nonché sui siti di pubblicità legale del Gruppo Edicom.
- **Per le vendite immobiliari in forma telematica (sincrona mista)**, per le quali alla data della presente circolare **siano già scaduti i termini** per il deposito dell'offerta telematica e della busta cartacea, il Professionista delegato provvederà a fissare nuova udienza di vendita decorsi giorni 60 dalla precedente data e non oltre i 90 giorni dalla stessa. Della nuova udienza di vendita, fissata dal Professionista, sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone nonché sui siti di pubblicità legale del Gruppo Edicom.
- **Per le vendite immobiliari in forma telematica (sincrona mista)**, per le quali alla data della presente circolare **non siano già scaduti i termini** per il deposito



dell'offerta telematica e della busta cartacea, stanti le rigidità del Portale delle Vendite Pubbliche, si precisa quanto segue:

- a) per gli offerenti telematici restano fermi i termini per il deposito delle buste (telematiche) originariamente previsti;
- b) per gli offerenti analogici (busta cartacea in vendita sincrona mista) i termini per il deposito sono prorogati di diritto al 23 marzo 2020 e le sole operazioni di apertura delle buste saranno differite dal Professionista delegato a data compresa tra i 60 e i 90 giorni successivi alla precedente.

Della nuova udienza di vendita, fissata dal Professionista, sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone nonché sui siti di pubblicità legale del Gruppo Edicom.

- **Per tutte le vendite ancora da fissare** il delegato considererà la decorrenza di **tutti i termini** (per la fissazione della vendita e per l'effettuazione degli adempimenti) **a partire dal giorno 23.3.2020** anche in deroga a quanto stabilito nelle ordinanze di vendita già emesse o nei provvedimenti di autorizzazione all'espletamento di nuove vendite resi dai G.E.;
- Tutte le vendite mobiliari e quelle, ex art. 107 co. 1 L.F., relative a procedure competitive a mezzo commissionario in sede fallimentare, non soggiacciono alla disciplina che precede e, pertanto, non implicando forme di contatto fisico tra referente della procedura ed offerenti, avranno regolarmente luogo;
- **dal 9 marzo al 31 maggio 2020 il deposito nelle procedure fallimentari della relazione ex art. 33 co. 1 L.F. avverrà esclusivamente in forma telematica;**
- **nelle procedure fallimentari tutti gli inventari**, ivi compresi quelli già fissati, dovranno svolgersi **successivamente alla data del 15 maggio 2020**, salvo ragioni di comprovata urgenza che saranno illustrate dal curatore al giudice delegato all'atto della proposizione di apposita istanza di anticipazione;
- **tutte le attività, demandate al custode giudiziario, all'esperto stimatore, al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale, al gestore della crisi da sovraindebitamento, che comportino il contatto tra il professionista ed i soggetti coinvolti** (a mero titolo di esempio, accessi all'immobile, visita all'immobile ecc.) sono **differite a data successiva al 15 maggio 2020**, salvo ragioni di comprovata urgenza che saranno illustrate dal professionista al giudice all'atto della proposizione di apposita istanza di anticipazione. **Al contrario dovranno essere regolarmente espletate, dando al giudice contezza tramite relazioni o informative depositate telematicamente, tutte quelle attività che non implicano forme di contatto fisico.** **L'esperto stimatore**, a titolo di esempio, potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica (precisandosi che i **termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza ex art. 569 c.p.c. come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione.** Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non



hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.). Similmente, **il custode giudiziario** continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...) ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso o della liberazione (nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dal Governo);

- **Ancora con riferimento all'esperto stimatore a decorrere dal 10 marzo 2020 si impone il solo deposito telematico della perizia di stima (con divieto di deposito cartaceo) e si prescrive il giuramento telematico** che implica che il professionista nominato non presti più giuramento in cancelleria (mediante sottoscrizione del verbale di accettazione) bensì depositi in P.C.T. la propria accettazione dell'incarico ed il giuramento, ciò che contribuisce a realizzare la migliore fluidità della procedura e, al contempo, sgrava la cancelleria da un incombente ormai sostituibile con il vigente deposito telematico degli atti (cfr. C.S.M. Delibera di *plenum* dell'11 ottobre 2017 recante "*Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida*", par. 10).

Il tenore della dichiarazione dell'esperto, da depositarsi sul fascicolo telematico, entro il termine assegnato dal giudice, sarà il seguente: "ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E GIURAMENTO TELEMATICO DELL'ESPERTO STIMATORE (art. 569 co. 1 c.p.c., così come modificato dal d.l. 83/2015, nonché alla luce delle "*Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida*" emanate dal C.S.M. l'11.10.2017) – Il/La sottoscritto/a... nato/a a... (prov. di ...), il..., residente in... (prov. di...), via/piazza..., n..., indirizzo p.e.c...., iscritto all'Albo... al n..., ammonito ai sensi degli artt. 193 c.p.c. e 483 c.p. (*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*), DICHIARA di accettare l'incarico e PRESTA GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità, relativamente alla procedura n.../.... R.G., Crotone li..., SOTTOSCRIZIONE";

- **l'emissione di ogni decreto di trasferimento, nelle procedure esecutive e concorsuali, è differita a data successiva al 15 maggio 2020**, in ragione delle plurime occasioni di contatto tra il professionista e gli uffici coinvolti (Agenzia delle Entrate e del Territorio, Cancelleria, Banca ecc.) implicate dalla conseguente attività, salvo ragioni di comprovata urgenza che saranno illustrate dal professionista al giudice all'atto della proposizione di apposita istanza di anticipazione;
- **il regime delle vendite già fissate a data successiva al c.d. *periodo cuscinetto* (quindi, a decorrere dal 23.3.2020) sarà stabilito, sentito il Presidente del Tribunale, con successiva circolare;**




- **il ricevimento dei giudici del settore è sospeso fino a nuova disposizione, potendosi eventualmente ricorrere, in casi di urgenza, allo strumento della e-mail all'indirizzo istituzionale (*nome.cognome@giustizia.it*)**

Si dispone che copia del presente avviso venga affissa alla porta della stanza dei Giudici dott. Emmanuele Agostini e dott. Davide Rizzuti e dei sig.ri G.O.T. Maria Golino, Nadia Infante ed Eugenia Lopilato e delle Cancellerie Procedure concorsuali, Esecuzioni immobiliari e mobiliari


Manda alle Cancellerie per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell'ordine degli avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri e dottori agronomi

Crotone, li 9 marzo 2020


Il Giudice  
Dott. Davide Rizzuti



Il Giudice coord.  
Dott. Emmanuele Agostini



Depositato in Cancelleria  
fallimentare in data  
09-03 da 2020  
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa  Area Procedura

